

***REGOLAMENTO  
SUL PATROCINIO LEGALE  
DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI  
DELLA CITTA'  
METROPOLITANA DI MILANO***

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO  
R.G. 40/2017 del 20 SETTEMBRE 2017**

## SOMMARIO

<b>Art. 1</b> - Oggetto	pag. 3
<b>Art. 2</b> – Principi generali	pag. 3
<b>Art. 3</b> – Presupposti e condizioni	pag. 3
<b>Art. 4</b> – Conflitto di interessi	pag. 4
<b>Art. 5</b> – Procedimento: istanza per l’ammissione al patrocinio legale	pag. 4
<b>Art. 6</b> – Procedimento: istruttoria e competenza	pag. 5
<b>Art. 7</b> – Ammissione al patrocinio legale	pag. 5
<b>Art. 8</b> – Entità del patrocinio legale	pag. 6
<b>Art. 9</b> – Spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativo/contabile	pag. 6
<b>Art. 10</b> – Disposizioni transitorie	pag. 7

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina condizioni, presupposti e modalità di assunzione da parte della Città Metropolitana di Milano degli oneri di difesa dei dipendenti e degli amministratori dell'Ente stesso, nei cui confronti sia aperto un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile, per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in tema di patrocinio legale.
2. Il presente regolamento non si applica al personale dipendente a tempo determinato.
3. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate ai dipendenti.

### **Art. 2 – Principi generali**

1. Il patrocinio legale può essere concesso, ove ricorrano i presupposti e le condizioni indicate tassativamente nei successivi articoli, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, la concessione del patrocinio legale per i successivi gradi di giudizio potrà essere concessa dopo una nuova istanza presentata dal dipendente/amministratore e una nuova valutazione da parte dell'Ente, secondo i criteri previsti nei successivi articoli.
2. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi. In particolare, la tutela non opera nel caso di azione o denuncia promossa da Organi dell'Ente.
3. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge, né possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con l'Ente medesimo.
4. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dall'amministratore dell'Ente.

### **Art. 3 – Presupposti e condizioni**

1. La concessione del patrocinio legale è condizionato alla sussistenza di tutti i seguenti indefettibili presupposti:
  - a) rapporto organico o di servizio;
  - b) diretta ed inequivocabile connessione dei fatti contestati al dipendente/amministratore con l'adempimento dei propri doveri e compiti d'ufficio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
  - c) assenza di conflitto di interesse con l'Ente;
  - d) tempestività dell'istanza;
  - e) scelta preventiva e concordata del legale e/o gradimento preventivo dell'Ente.
2. La verifica della sussistenza o meno dei richiamati presupposti è svolta tramite apposita istruttoria di competenza del Settore Avvocatura, secondo quanto indicato nel successivo art. 6.
3. In particolare, in ordine alla sussistenza del presupposto del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente/amministratore; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al

procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione.

4. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente/amministratore.

#### **Art. 4 – Conflitto di interessi**

1. L'assenza della situazione di conflitto di interessi è valutata con riferimento alla situazione nota al tempo della presentazione dell'istanza di ammissione alla tutela. Tale condizione deve persistere durante tutto il periodo di durata della vicenda giudiziaria.
2. Il conflitto di interessi sorge, comunque:
  - a) in presenza di atti e/o fatti compiuti con dolo o colpa grave e/o fatti o atti dovuti ma non compiuti con dolo o colpa grave;
  - b) quando per la medesima fattispecie oggetto di procedimento civile, amministrativo/contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da Organi metropolitani;
  - c) quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.
3. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

#### **Art. 5 – Procedimento: istanza per l'ammissione al patrocinio legale**

1. Il dipendente/amministratore dell'Ente, ove intenda avvalersi della tutela in oggetto, deve inoltrare al Direttore del Settore Avvocatura istanza di ammissione al "patrocinio legale", utilizzando apposita modulistica redatta a cura del Settore Avvocatura, entro il termine perentorio di 90 giorni, a pena di decadenza, dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile.  
All'istanza occorrerà allegare copia dell'atto giudiziario e di ogni altra documentazione in possesso dell'interessato in merito al procedimento di cui trattasi.
2. L'istanza suindicata deve contenere a pena di decadenza:
  - a) la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;
  - b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto;
  - c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
  - d) la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.
3. Per i giudizi di responsabilità amministrativo/contabile si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 9.

## **Art 6 – Procedimento: Istruttoria e competenza**

1. Il provvedimento di riconoscimento o di diniego del patrocinio legale è emesso con decreto del Sindaco metropolitano, previa istruttoria di competenza del Direttore del Settore Avvocatura dell'Ente, acquisita ogni valida informazione da parte del direttore dell'Area cui afferisce il dipendente o, nel caso il dipendente sia un direttore di Area, dal Segretario Generale.

## **Art. 7 – Ammissione al patrocinio legale**

1. La Città metropolitana di Milano, sussistendo le condizioni di cui al presente articolo, può procedere all'ammissione del patrocinio legale nelle seguenti ipotesi:

- a.** valutazione ex ante di sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 del presente Regolamento:

Tale ipotesi ricorre ove l'Ente, sin dall'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente/amministratore, ritenendo la sussistenza dei presupposti indicati all'art. 3, assuma a proprio carico gli oneri di difesa dell'interessato, impegnandosi a liquidare, in caso di esito positivo del giudizio per il dipendente/amministratore, i relativi oneri di difesa, secondo i criteri di congruità ed adeguatezza di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Qualora il giudizio non si concluda favorevolmente, l'Ente recupererà le somme eventualmente anticipate al dipendente con una trattenuta sullo stipendio, e/o in qualsiasi altro modo consentito dalla normativa vigente. Si procederà al recupero delle somme anche qualora, dopo una sentenza non favorevole, il dipendente/amministratore decida di proseguire il giudizio nei successivi gradi.

Il patrocinio legale è assicurato a favore del dipendente/amministratore solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento. Non è al contrario ammesso nelle diverse ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti il patrocinio legale non è ammesso nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione e di messa alla prova.

Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente/amministratore, intervenga una decisione che escluda ogni responsabilità, sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché il soggetto non lo ha commesso o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente/amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- in materia amministrativo/contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente/amministratore in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale (vedi sul punto art. 9).

- b.** valutazione ex post di sussistenza dei presupposti di cui all'art.3 del presente Regolamento:

Tale ipotesi ricorre ove l'Amministrazione, solo successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento di conclusione favorevole per il dipendente/amministratore, ritenga sussistere, tra gli altri, il requisito dell'assenza di conflitto di interesse tra il dipendente/amministratore e l'ente, così come richiesto

dall'art. 3 del presente Regolamento, ammettendo quindi il soggetto interessato al patrocinio legale richiesto.

In tali ipotesi l'eventuale originario provvedimento del Sindaco metropolitano di rigetto dell'istanza di tutela legale presentata dall'interessato non è di per sé preclusiva per il successivo riconoscimento del diritto alla tutela medesima, ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso sarà necessaria, accertata ex post l'assenza di conflitto di interessi, l'adozione di nuovo apposito atto del Sindaco metropolitano di riconoscimento della tutela legale.

E' sempre tuttavia necessario, a pena di decadenza, che il soggetto interessato abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti, con le modalità e i termini indicati all'art.5 del presente Regolamento.

A tali fini il Direttore del Settore Avvocatura, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza ex post dei requisiti previsti all'art. 3.

In entrambe le ipotesi a) e b) sopra previste, il provvedimento di ammissione o di diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente/amministratore è emesso con decreto del Sindaco metropolitano, previa istruttoria compiuta a cura del Settore Avvocatura, come previsto dall'art.6 del presente Regolamento.

Il riconoscimento delle spese legali avviene secondo i criteri di congruità ed adeguatezza indicati all'art. 8 del presente Regolamento.

#### **Art. 8 – Entità del patrocinio legale**

1. L'entità del patrocinio legale nei casi previsti dall'art. 7 lett a) e lett b) del presente Regolamento è rimessa alla valutazione di congruità e di adeguatezza da parte del Direttore del Settore Avvocatura del preventivo o della parcella redatta dal legale, sulla base dei parametri ministeriali vigenti in materia e comunque validati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
2. Il rimborso di cui al precedente comma è in ogni caso limitato ad un solo difensore.

#### **Art. 9 – Spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativo/contabile**

1. Qualora nei confronti del dipendente/amministratore sia promosso un giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, il presente regolamento si applica limitatamente alle disposizioni preordinate all'obbligo di tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di Milano dell'inizio del procedimento giudiziario a carico del dipendente/amministratore.
2. Non trovano applicazione ai giudizi di responsabilità amministrativo/contabile le disposizioni del presente regolamento riguardanti il "comune gradimento" del difensore, né quelle sulla quantificazione delle spese legali da erogare in favore del soggetto prosciolto.

A tal fine si richiama la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 2 *bis*, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'art. 10 *bis*, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell'art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n. 135, e succ. modif./integraz. In base alle citate disposizioni normative il giudice

contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Non è pertanto ammessa alcuna modalità alternativa alla liquidazione giudiziale, per la quantificazione delle spese legali eventualmente spettanti a dipendenti prosciolti in giudizi di responsabilità amministrativo/contabile e ciò indipendentemente da accordi con l'Ente di appartenenza in merito alla designazione del difensore.

3. Al fine di ottenere il rimborso delle somme liquidate dal giudice, l'interessato dovrà produrre al Settore Avvocatura la copia autentica, con la data di irrevocabilità, della sentenza attestante il suo definitivo proscioglimento dal giudizio. Non è a tal fine sufficiente il decreto di archiviazione emesso dalla Procura. Non sono inoltre rimborsabili le spese legali sostenute per farsi assistere da un difensore nella fase preliminare all'instaurazione del giudizio, che si svolge dinanzi al procuratore regionale.

#### **Art. 10 – Disposizioni transitorie**

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.
2. Per quanto riguarda le vertenze legali che coinvolgono dipendenti e amministratori dell'Ente, avviate o concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente può riconoscere il pagamento di spese dopo aver accertato caso per caso la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico dell'Ente, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 8 del presente regolamento in tema di valutazione della congruità e adeguatezza del compenso professionale.